

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 165 DEL 28.11.2016

OGGETTO: Servizio di Vigilanza Notturna e di Televigilanza/Telesorveglianza/Pronto Intervento H 24 Sede Camerale - periodo 01/01/2017 - 31/12/2018 SMART CIG NUM ZE81BEAEDF – Affidamento diretto

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato approvato l'aggiornamento dello stesso;

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con le quali si è provveduto all'assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 2016 ai Dirigenti;

preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;

Visto, in particolare, l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere *“mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”*;

Visto, quindi, l'art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avvenga *“tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”*;

Visto l'art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo più basso, tra l'altro, anche nel caso di *“servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”*;

Visto l'art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Richiamata la Determina n. 150 del 30/06/2015, con la quale era stato affidato **all'Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl** il Servizio di vigilanza armata diurna e notturna e di televigilanza/telesorveglianza/pronto intervento h 24 sede camerale per il periodo dal 01/07/2015 fino a tutto il 31/12/2016 - **SMARTCIG ZF51520A7A**, ai seguenti costi mensili:

- *Vigilanza Notturna e Festiva con veicolo radio – collegato: € 50,00 + IVA;*
- *Televigilanza, telesorveglianza, pronto intervento H24: € 80,00 + IVA*

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare una nuova procedura, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018;

Visto il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773, il quale, all'art. 134, stabilisce che *“Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.*

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti

previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.”

Visto il Decreto Ministero Interno del 01/12/2010 – acquisito agli atti – il quale disciplina, nell'allegato “D”, i requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza nonché le regole tecniche dei servizi, in base all’art. 257 commi 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;

Rilevato che tale Decreto prevede, all’art. 3.b.2, che *“Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con riferimento alla natura dell’obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l’utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza alla Questura dove l’Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell’istituto. La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell’obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell’Istituto. L’Istituto, d’intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente”.*

Preso atto, per quanto riguarda i servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza, dell’art. 3.d dello stesso Decreto, a norma del quale *“il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell’Istituto consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell’Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l’operatore della Centrale dell’Istituto coordinerà l’intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l’utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa verifica dell’effettività ed attualità dell’allarme. Il servizio di videosorveglianza consiste nell’effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme. L’attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze dell’ordine”;*

Visti, inoltre, gli articoli 5.a, 5.b e 5.c dello stesso Decreto, in base ai quali *“Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144” e “Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d’intesa con i Questori delle altre province in cui l’istituto steso è autorizzato ad operare”.*

Appreso, per le vie brevi, dalla Questura di Viterbo, che il Regolamento di Servizio sopra citato è un documento - non reperibile sul sito istituzionale di tale Ente – il quale, normalmente, ricalca in maniera pedissequa i requisiti tecnici previsti dal D.M. 269/2010, e quindi non è atto ad incidere sulle condizioni di partecipazione alla presente procedura;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 24/03/2011, e relativo Vademecum operativo, relativi al Decreto sopra citato ed acquisiti agli atti;

Visto l'art. 6 del D.M. del 04/06/2014, che, ai fini della certificazione di conformità degli Istituti di Vigilanza alle previsioni del D.M. n. 269/2010, prevede il rispetto delle seguenti norme:

- per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891
- per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: EN 50518

Rilevato che, ai sensi dell'Allegato "A" al D.M. 269/2010, il possesso di tali certificazioni – di durata triennale - costituisce un requisito minimo di qualità, e pertanto non può essere considerato quale eventuale criterio di attribuzione del punteggio;

Considerato, pertanto, che i requisiti di partecipazione alla presente procedura sono i seguenti:

- 1) Licenza Prefettizia (*Art. 134 T.U.L.P.S.*);
- 2) Certificato di conformità alla norma UNI 10891, per il servizio di vigilanza notturna (*D.M. 269/2010 – Allegato "A"- Art. 4.2*);
- 3) Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 11068 e EN 50518 per la centrale operativa (*D.M. 269/2010 – Allegato "A"- Art. 4.1.2*);

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

Rilevato, tuttavia, che in tal caso non è applicabile l'obbligo di ricorrere al MEPA, in quanto si tratta di servizi che, per espressa previsione normativa, possono essere svolti soltanto dagli Istituti abilitati dalla Prefettura competente per territorio, e, in ogni caso, il servizio di vigilanza non è, al momento, presente nel MEPA, come indicato negli atti istruttori;

Visto, inoltre, l'art. 1 comma 3 della Legge n. 135/2012, a norma del quale "*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora*

la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

Considerato che, allo stato attuale, non risulta attiva alcuna Convenzione Consip, e, in ogni caso, l'unico bando pubblicato sul portale Consip, denominato “**Servizi Integrati di Vigilanza**”, che prevedeva, quale data presunta per l'attivazione della relativa Convenzione, il II° trimestre 2017, è stato annullato dal Tar del Lazio con sentenza n. 09441/2016, come comprovato dagli atti istruttori;

Vista la nota della Prefettura di Viterbo n. 0035999 del 19/07/2016 - acquisita agli atti con Prot. n. 9898 del 20/07/2016 - con la quale è stato trasmesso alla Camera l'elenco degli Istituti di Vigilanza Privata autorizzati ad operare nella Provincia di Viterbo;

Preso atto che l'Ufficio Provveditorato – con nota PEC Prot. n. 10103 del 26/07/2016, acquisita agli atti – ha richiesto alle seguenti Società – indicate nell'elenco trasmesso dalla Prefettura – di comunicare, entro il giorno 31/08/2016, l'eventuale disponibilità a svolgere, per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2018, il servizio in oggetto:

- 1) Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 12/14 - PEC: AMMINISTRAZIONEGRUPPOMRC@TICERTIFICA.IT;
- 2) Axitea S.p.A., con sede in Milano, Via Gallarate 156 e filiale in Orte Scalo (VT), Largo della Ricostruzione n. 2 – PEC: AXITEASPA@AXITEA-PEC.IT;
- 3) Securpol Group. S.r.l., con sede principale in Arezzo (Loc. San Zeno 49/c) e sede operativa in Viterbo (Strada Tuscanese, Km. 4+600) – PEC: viterbo@pec.securpolgroup.it;
- 4) Media Service s.r.l., con sede in Roma (Via Curtatone, n. 4), e sede operativa in Viterbo (Via Lega dei 12 Popoli n. 3) – PEC: MEDIASERVICE-SRL@LEGALMAIL.IT;
- 5) Security Service S.r.l., con sede in Roma (Via delle Sette Chiese n. 233) – PEC: SECURITY-SERVICE@PEC.SECURITY-SERVICE.IT;
- 6) Metropol Investigazioni & Sicurezza S.r.l., con sede legale in Marino (RM), Via Daniele Manin n. 80, e sede operativa in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278/E – PEC: METROPOL@LAMIAPEC.IT

Preso atto che hanno comunicato la disponibilità le seguenti Società:

- 1) Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl (Prot. 10181 del 28/07/2016);
- 2) Security Service S.r.l. (Prot. 10234 del 28/07/2016)

Preso atto di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, circa la prevista possibilità di procedere ad affidamenti diretti purchè siano “*adeguatamente motivati*”;

Preso atto che, a norma dell'art. 36 comma 7 del Decreto stesso, *“L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”*, e che *“Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.”*

Vista la **Linea Guida ANAC n. 4 Approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016** *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d operatori economici”*;

Considerato che, essendo per il servizio di vigilanza (notturna e telesorveglianza) diretto a garantire la sicurezza degli ambienti camerali, il rapporto contrattuale che si instaura con la Società si configura anche per l'essere essenzialmente fiduciario, dovendo tener conto, nell'individuazione di un contraente, dell'affidabilità, accuratezza e professionalità dello stesso;

Considerato che la citata disposizione normativa non risulta vietare, in alcun modo, una motivazione basata sul carattere fiduciario del rapporto;

Ritenuto, inoltre, che il principio di rotazione degli affidamenti debba comunque necessariamente coordinarsi con il criterio della proporzionalità, il quale rientra anch'esso nel novero dei principi generali previsti dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ai fini dell'esecuzione degli appalti pubblici;

Valutato, per quanto sopra citato, in condivisione con l'avviso del Provveditore, che, nel caso di specie, la concorrenza risulti di fatto auto-esclusa potendo ritenere che l'eventuale risparmio conseguibile dal confronto di due sole offerte, stante l'esiguità dell'importo complessivo biennale di affidamento pari a soli € 3.120,00 + IVA (tot. € 3.806,40) – risulterebbe altrettanto esiguo e tale da non compensare una possibile perdita di affidabilità e correttezza professionale finora sempre garantita dall'Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl, che, non a caso, tra le Società del settore aventi sede a Viterbo, è l'unica abilitata ad operare sia nel capoluogo sia nella Provincia, come risulta dall'Elenco trasmesso dalla Prefettura;

Considerato, inoltre, che la Soc. *“Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl”* ha provveduto ad installare, su precisa richiesta della Camera, una ulteriore periferica radio direzionale (Ponte Radio) – in aggiunta a quella già in uso presso la sede (zona archivio) – al fine di rilevare ogni segnalazione acustica emessa dal nuovo impianto di spegnimento incendio collocato presso uno dei 2 magazzini esterni (il cui accesso è attiguo al giardino camerale), e che tale periferica è stata concessa in comodato d'uso gratuito, potendosi individuare in ragioni di opportunità tecnica, una ulteriore motivazione dell'affidamento diretto alla stessa Società;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Preso atto, quindi, che la verifica, nei confronti della Soc. “Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl”, del possesso dei suddetti requisiti, ha avuto esito positivo, come indicato nella seguente tabella:

<i>Agenzia Entrate</i>	<i>ASL</i>	<i>Carichi Pendenti</i>	<i>Casellario</i>	<i>Direzione Territoriale del Lavoro</i>	<i>Centro per l'Impiego</i>
<u>Regolare</u> Prot. 6705 del 17/05/2016	<u>Regolare</u> Prot. 7818 del 06/06/2016	<u>Regolare</u> Prot. 4339 del 01/04/2016	<u>Regolare</u> Prot. 4182 del 30/03/2016	<u>Regolare</u> Prot. 5828 del 03/05/2016	<u>Regolare</u> Prot. 9713 del 14/07/2016

Preso atto, pertanto, che nulla osta all'affidamento, alla Società “Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl”, del servizio in oggetto;

Rilevata, per quanto riguarda i servizi, la variazione Indice NIC dell'1,94%, per il periodo da Gennaio 2015 a Settembre 2016, e calcolato quindi i seguenti incrementi dei canoni mensili:

Vigilanza Notturna e Festiva con veicolo radio – collegato: € 50,00 x 1,94/100= € 50,97 - arrotondato ad **€ 51,00 + IVA**;

Televigilanza, telesorveglianza, pronto intervento H24: € 80,00 x 1,94/100 = € 81,55 - arrotondato ad **€ 82,00 + IVA**;

Ritenuto, quindi, opportuno invitare la suddetta Società a formulare un'offerta al ribasso rispetto ai seguenti canoni mensili:

- *Vigilanza Notturna e Festiva con veicolo radio – collegato*: **€ 51,00 + IVA**,
- *Televigilanza, telesorveglianza, pronto intervento H24*: **€ 82,00 + IVA**;

Ritenuto, altresì, di poter quantificare l'importo complessivo del servizio in oggetto in **€ 3.192,00 + IVA** (€ 133,00 + IVA x n. 24 mesi)– anche ai fini dell'acquisizione dello SMARTCIG ;

Elaborato dall'Ufficio Provveditorato il Fac – simile di Capitolato Tecnico Descrittivo, comprensivo del fac simile di Offerta Economica ed allegato al presente atto;

Visto, inoltre, l'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*”;

Considerato che, in base all'art. 30 comma 4 del Dlgs. 50/2016, “*Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente*”;

Esaminato, al riguardo, il Decreto del Ministero del Lavoro del 21/03/2016 – acquisito agli atti – il quale determina il costo medio orario per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata, nonché il costo annuo della sicurezza aziendale per singolo dipendente;

Preso atto che il costo del lavoro da prendere in considerazione, al fine della verifica del rispetto dei minimi retributivi, è quello relativo al **livello IV** – Par. 140), ossia dei “*lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell’art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269* quali, a titolo esemplificativo: “*vigilanza fissa - telesorveglianza e televigilanza*”

Rilevato che, in base alle tabelle allegate al Decreto ministeriale, il **costo medio orario di un dipendente** di tale livello è pari **ad € 19,55 (per il servizio notturno) e ad € 19,17 (per il servizio antirapina)**, mentre il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., Visite mediche, etc.) è di € 370,00 per lavoratore (sia per il servizio notturno sia per il servizio antirapina), ed è pertanto in riferimento a tali parametri che la Camera eseguirà la verifica richiesta dalle norme sopra citate;

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 - è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – la quale prevede, a carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo dell’affidamento;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

Acquisito, in considerazione dell'esiguità dell'importo, lo **SMART CIG NUM ZE81BEAEDF**, gestibile con procedura semplificata;

Vista l'istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016* - alla Soc. **“Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl”**, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 12/14, P.IVA. 00628090565, il *“Servizio di vigilanza notturna e di televigilanza/telesorveglianza/pronto intervento h 24 sede camerale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 - SMART CIG ZE81BEAEDF”*, dando mandato all'Ufficio Provveditorato di invitare la stessa a formulare un'offerta al ribasso rispetto ai seguenti canoni mensili stimati:

Vigilanza Notturna e Festiva con veicolo radio – collegato: € 51,00 + IVA

Televigilanza, telesorveglianza, pronto intervento H24: € 82,00 + IVA

Di approvare, a tal fine, il Capitolato Tecnico – Descrittivo – comprensivo del Fac Simile di Offerta Economica ed allegato al presente atto – dando mandato all'Ufficio Provveditorato di trasmetterlo alla suddetta Società;

Di riservarsi la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all'Ente camerale la gestione autonoma dei contratti;

Di riservarsi, altresì, la facoltà di procedere, prima della scadenza, alla proroga del contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara;

Di rinviare a successivi provvedimenti – da adottarsi per le annualità di valenza contrattuale 2017-2018, la previsione degli oneri relativi al servizio in argomento;

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato – *ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016* - di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito camerale nella more delle indicazioni che l'ANAC fornirà all'Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."